

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 34 del 18-12-2024

**OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL FUTURO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE E AVVIO
DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Sindaco Chiara FUSARI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	FUSARI Chiara	Presente
2.	CORBANI Mauro	Presente
3.	SANGERMANI Cristiano	Presente
4.	RAIMONDI Ernesto	Presente
5.	LODI Virgilio	Presente
6.	MAGGI Gabriele	Presente
7.	BERTOLINI Roberto	Presente
8.	DI BIASIO Massimo	Presente
9.	DUSI Alberto	Assente
10.	ZAGHENI Claudia	Assente
11.	ZIGLIOLI Alfredo	Presente

PRESENTI 9 ASSENTI 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL FUTURO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE E AVVIO DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- a) Il servizio di igiene urbana e ambientale costituisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011);
- b) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, esso può essere organizzato secondo il modello degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) sottoposti alla regolamentazione di un ente di governo cui gli enti locali partecipano in via obbligatoria;
- c) la Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli ambiti territoriali ottimali e omogenei per la gestione del servizio di igiene ambientale, avvalendosi della deroga di cui all'art. 200, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006;
- d) conseguentemente, la scelta sull'organizzazione di tale servizio resta in capo ai singoli Comuni, come previsto dalla L.R. Lombardia n. 26/2003 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6408/2022 di aggiornamento del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti della Lombardia che ha ribadito l'intenzione di esercitare la deroga di cui all'art. 200, D.Lgs. n. 152/2006;
- e) è rimessa, quindi, al singolo Comune – ed in specie al Consiglio Comunale – la scelta della modalità di gestione del servizio tra le diverse opzioni consentite dall'ordinamento nazionale, ovvero: (i) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 201/2022 e nel rispetto del diritto dell'Unione europea; (ii) affidamento a società mista pubblico-privata, con socio privato operativo, secondo le modalità di scelta previste dall'art. 16, D.Lgs. n. 201/2022; (iii) affidamento a società in-house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17, D.Lgs. n. 201/2022;
- f) ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;
- g) il successivo comma 3 stabilisce che “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;
- h) nel caso in cui l'ente locale opti per l'affidamento del servizio mediante lo strumento dell'*in-house providing*, l'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022 prevede nello specifico che “Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito

dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”;

- i) al comma 4 si precisa inoltre che “Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;
- j) nel caso di società mista pubblico-privata, l'art. 17, D.Lgs. n. 175/2016 – espressamente richiamato dal sopra citato art. 16, D.Lgs. n. 201/2022 – stabilisce che “Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Nelle società di cui al presente articolo:
- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
- c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
- d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo”;

- k) secondo il dettato normativo, il socio privato di questa tipologia di società deve essere scelto con cd. “gara a doppio oggetto”, ovvero sia la procedura ad evidenza pubblica deve riguardare sia la qualità di socio sia l'affidamento del contratto di appalto o di concessione che deve essere oggetto esclusivo dell'attività della società mista. Tale condizione è espressione del principio di tutela della concorrenza e della par condicio tra gli operatori economici che impongono non solo un confronto concorrenziale per l'acquisizione della qualifica di socio ma anche che tale confronto non sia alterato da una successiva espansione delle attività della società mista.

Premesso altresì che

- a) il Comune di Azzanello ha affidato il servizio di igiene urbana nel territorio comunale a Casalasca Servizi S.p.A. (di seguito, anche solo CSS o la Società);
- b) CSS è una società mista pubblico-privata, il cui capitale sociale è attualmente detenuto per il 72,24% da 42 Comuni soci, mentre il restante 27,26 % è suddiviso, in parti uguali, fra i soci privati Linea Gestioni S.r.l. e Mantova Ambiente S.r.l.;
- c) i Comuni soci della Società sono segnatamente: Comune di Azzanello, Comune di Bordolano, Comune di Calvatone, Comune di Casalbuttano ed Uniti, Comune di Casalmaggiore, Comune di Casteldidone, Comune di Castelveverde, Comune di Cicognolo, Comune di Cingia De' Botti, Comune di Corte De' Frati, Comune di Derovere, Comune di Gadesco Pieve del Mona, Comune di Gerre De' Caprioli, Comune di Grontardo, Comune di Gussola, Comune di Isola Dovarese, Comune di Malagnino, Comune di Martignana di Po, Comune di Motta Baluffi, Comune di Olmeneta, Comune di Ostiano, Comune di Paderno Ponchielli, Comune di Persico Dosimo, Comune di Pessina Cremonese, Comune di Piacenza, Comune di Pieve d'Olmi, Comune di Pieve San Giacomo, Comune di Pozzaglio ed Uniti, Comune di Rivarolo del Re, Comune di S. Giovanni in Croce, Comune di S. Martino del Lago, Comune di Scandolara Ravara, Comune di Scandolara R. Oglio, Comune di Solarolo Rainerio, Comune di Sospiro, Comune di Spineda, Comune di Stagno Lombardo, Comune di Tornata, Comune di Torre de' Picenardi, Comune di Torricella del Pizzo, Comune di Volongo e Comune di Voltido;
- d) i citati Comuni hanno stipulato con Casalasca Servizi S.p.A. un contratto di servizio avente ad oggetto: (i) la raccolta; (ii) il trasporto; (iii) il conferimento ad impianti intermedi e/o finali di smaltimento o di recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché alcuni servizi integrativi, quali: (a) lo svuotamento e lavaggio dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e differenziati; (b) effettuazione delle raccolte differenziate in generale; (c) spazzamento meccanico della sede stradale e dei marciapiedi; (d) attività di gestione, pulizia e controllo dei punti di raccolta di ogni tipologia di rifiuto; (e) eventuali ulteriori servizi a richiesta (quali lo spurgo dei pozzetti e linee fognarie, cattura dei volatili molesti, interventi per la raccolta delle carcasse di animali su aree o strade pubbliche, interventi di derattizzazione e disinfezione in genere);
- e) i soci privati della Società nonché l'affidamento del servizio di igiene urbana andranno in scadenza al 31 dicembre 2025;
- f) in vista dell'approssimarsi della scadenza della partecipazione dei soci privati all'interno della Società nonché dell'affidamento del citato servizio si è reso necessario procedere ad effettuare le valutazioni previste dal sopra menzionato art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022, al fine di verificare nel concreto quale sia la migliore forma di gestione del citato servizio;
- g) Il Comune di Azzanello - in considerazione delle modeste dimensioni nonché dell'esigua consistenza della dotazione organica e dell'assenza di figure professionali competenti in materia economico-giuridica - non è dotato di un'organizzazione interna sufficiente per poter svolgere autonomamente le complesse valutazioni di carattere economico-finanziario e giuridico richieste dalla normativa attualmente vigente e, pertanto ha delegato con apposita Delibera di Giunta Comunale l'attività prodromica alla scelta della modalità di affidamento più opportuna alla Società Casalasca Servizi S.p.A.;
- h) a sua volta, Casalasca Servizi S.p.A. ha ritenuto necessario individuare un professionista esterno, dotato dei requisiti di terzietà, indipendenza e professionalità, esperto nel settore di riferimento per l'affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza tecnico-economico-finanziaria, finalizzata alla redazione della Relazione di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 201/2022 ai fini della scelta della modalità di gestione del Servizio di Igiene Ambientale nei territori comunali gestiti attualmente da Casalasca Servizi S.p.A. e di eventuali Servizi Aggiuntivi (sia strettamente connessi che al di fuori del perimetro dei servizi di igiene ambientale).

Considerato che

- a) Casalasca Servizi S.p.A. ha selezionato, a seguito di gara competitiva, come Consulente esterno la Società Business Engineering Network S.r.l. (“BEN”) ed in specie dell’Ing. Raffaello Tortora esperto nella materia in esame;
- b) le principali attività svolte da BEN per la preparazione della relazione di cui al precitato art. 14, D.Lgs. n. 201/2022 possono essere sintetizzate come seguono:
 - Analisi degli affidamenti relativi al Servizio di Igiene Ambientale in essere con i Comuni Soci nonché analisi dei servizi aggiuntivi strettamente connessi a tale servizio;
 - Analisi dei Piani Economici Finanziari approvati dai singoli Comuni Soci per il periodo 2022-2025 in relazione al Servizio di Igiene Ambientale e della documentazione a corredo.
 - Analisi del Piano Economico Finanziario previsionale per il 2026.
 - Analisi degli affidamenti in essere e dei dati economici della Società (tra cui i Bilanci del triennio 2020-2023).
 - Analisi del contesto di riferimento e delle caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio di Igiene Ambientale.
 - Comparazione della gestione del Servizio di Igiene Ambientale secondo le opzioni messe a disposizione dall’attuale normativa (*id est*, società in-house, società mista e affidamento ad operatori terzi selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica), anche alla luce dei dati e dei documenti forniti dalla Società e/o tratti da fonti ufficiali/pubbliche (quali ISPRA).
 - Analisi dell’efficienza e dell’economicità dei modelli organizzativi previsti dalla normativa vigente in relazione alla gestione del Servizio di Igiene Ambientale e dei Servizi Aggiuntivi, in base ai criteri di cui all’art. 14 e all’art. 17, D.Lgs. n. 201/2022, nonché dei pertinenti indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, D.Lgs. n. 201/2022.
 - Analisi del modello organizzativo per la gestione del Servizio di Igiene Ambientale e dei Servizi Aggiuntivi anche in termini di benefici per la collettività di riferimento e di eventuali sinergie derivanti da una gestione unitaria degli stessi.
 - Valutazione complessiva e comparativa dei diversi modelli per la gestione del Servizio di Igiene Ambientale e dei Servizi Aggiuntivi, anche dal punto di vista tecnico e degli investimenti infrastrutturali nonché dei risultati prevedibilmente attesi.
 - Rassegna delle conclusioni circa il modello gestorio ritenuto più opportuno, in considerazione di alcuni indicatori tra cui a titolo esemplificativo: (i) le caratteristiche specifiche del servizio di igiene ambientale; (ii) i dati economico-finanziari del servizio; (iii) la pregressa esperienza maturata da CSS nei territori comunali di riferimento e (iv) la comparazione (anche economica) tra le diverse opzioni percorribili, secondo la normativa attualmente vigente.
 - Redazione della Relazione di cui all’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 201/2022.

Vista la Relazione ex art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 201/2022 redatta da BEN, allegata alla presente Delibera quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Considerato che ai sensi della citata Relazione, il Consulente ha dimostrato che l’opzione più efficace ed efficiente, anche dal punto di vista tecnico ed economico, consiste nella trasformazione di Casalasca Servizi S.p.A. in società *in-house* posto che:

- a) la Società rappresenta una realtà solida e consolidata sul territorio di riferimento che svolge ormai da decenni il servizio di igiene ambientale a favore dei Comuni soci, raggiungendo risultati positivi sia in termini di raccolta pro capite, sia di percentuale di raccolta differenziata – che si assesta molto al di sopra della media regionale – e di costi pro capite che sono in linea con quelli regionali, anche alla luce dei dati ufficiali ISPRA;
- b) la società ha acquisito una significativa, pluridecennale e proficua esperienza nel settore di riferimento: le performance del servizio di igiene ambientale nei Comuni serviti risulta ottima, sia in termini di standard qualitativi ed economici;
- c) CSS ha una perfetta conoscenza del territorio, potendo calibrare e adattare il servizio rispetto alle singole esigenze territoriali;
- d) la gestione unitaria del servizio consente di raggiungere importanti sinergie ed economie di scala, anche a lungo termine;
- e) l’analisi dei dati economici di CSS indica una buona marginalità ed una struttura patrimoniale sufficientemente solida, anche rispetto alle dimensioni degli investimenti attesi;
- f) in considerazione dell’ammontare piuttosto esiguo degli investimenti programmati, non è necessario l’apporto di finanza da parte di soci privati, così come non sono neppure necessari

- know-how tecnici di particolare complessità e/o di competenze tecniche specifiche che necessiterebbero dell'esperienza dell'operatore privato;
- g) dal punto di vista degli investimenti, pertanto, il modello di servizio "in house" appare adeguato alle necessità associate al regolare espletamento del servizio nel territorio dei comuni soci;
 - h) la società è dotata di per sé di mezzi e strutture in perfetto stato di efficienza nonché in quantità sufficiente e adeguata all'esecuzione dei servizi di igiene ambientale in favore dei Comuni attuali soci;
 - i) il personale dipendente di CSS è capace, fisicamente idoneo oltre che istruito puntualmente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e sulle modalità operative dei macchinari, dei mezzi, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione;
 - j) l'eventuale adozione del modello *in-house* non è destinata ad incidere sui costi del servizio, anche in considerazione del ruolo operativo marginale dell'attuale socio privato;
 - k) sono state ritenute sussistenti sinergie tra il servizio di igiene ambientale e ad altri servizi cd. "aggiuntivi", strettamente connessi a quello di igiene ambientale ovvero sia:
 - Servizi cimiteriali
 - Raccolta carcasse di animali
 - Gestione del verde pubblico
 - Sgombero neve e distribuzione antigelivi.

Alla luce della succitata Relazione, al momento non sono state ravvisate le condizioni per realizzare economie di scala o gestionali con i cd. Servizi aggiuntivi extra Servizi Ambientali ivi espressamente indicati (es. trasporto scolastico, CUC, efficientamento energetico/CER, transizione digitale). Tuttavia, non si esclude che la Società potrà dotarsi della necessaria organizzazione sia di personale che di mezzi per esercitare nel futuro anche i summenzionati servizi.

Rilevato che

- a) la trasformazione di CSS in società *in-house* e il successivo affidamento del servizio di igiene ambientale, mediante l'assunzione della Delibera consiliare di cui al summenzionato art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022, necessita l'espletamento di una serie di necessari adempimenti prodromici e propedeutici a tale operazione;
- b) secondo la normativa vigente, infatti, affinché si possa configurare un affidamento *in-house* è necessario che: (i) nella persona giuridica controllata non sussista alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati U.E., che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; (ii) l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi ("una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato") un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e (iii) oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- c) tra gli adempimenti necessari vi è, quindi, la predisposizione di nuovo Statuto e di Patti parasociali/Convenzione tesi a dare attuazione alle previsioni normative vigenti ed in specie introducendo delle clausole che: (i) prevedano il controllo analogo congiunto dei Comuni soci anche mediante la creazione di un organismo societario *ad hoc*; (ii) la partecipazione pubblica totalitaria; (iii) impongano che più dell'80% del fatturato sia svolto a favore degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- d) oltre a ciò, si dovrà dare incarico ad un perito per la valutazione della quota di partecipazione detenuta dagli attuali soci privati, ai fini della relativa liquidazione e l'assunzione delle conseguenti determinazioni sul punto da parte della Civica Amministrazione;
- e) CSS dovrà farsi carico della predisposizione: (i) di un Progetto tecnico del Servizio Ambientale, calibrato sulle specifiche esigenze del Comune che potrà essere successivamente trasfuso nel contratto di servizio definitivo stipulato tra la Società e la Civica Amministrazione, nonché (ii) di un Piano Economico-Finanziario di affidamento (cd. PEFA) che contenga anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 201/2022.

Atteso che

- a) solo all'esito di tale attività prodromica, il Comune potrà determinarsi nel senso di: (i) deliberare l'acquisizione – anche in misura non proporzionale – di parte della quota di partecipazione

attualmente detenuta dai soci privati in CSS; (ii) deliberare l'affidamento a CSS, in qualità di (futura) società *in-house*, del servizio di igiene ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, D.Lgs. n. 201/2022; (iii) approvare lo Statuto e i Patti Parasociali per garantire il cd. controllo analogo congiunto nonché la bozza di contratto di servizio predisposta alla luce del Progetto tecnico di CSS e (iv) stipulare il contratto di servizio con CSS, previo espletamento delle formalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 201/2022 (*id est*, trasmissione dell'atto deliberativo e del contratto ad ANAC ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 201/2022).

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003;
- l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 richiesti sulla proposta di deliberazione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: n. 1 (Ziglioli Alfredo); espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 votanti su n. 9 presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli allegati che si producono;
2. di approvare e condividere i contenuti e gli esiti della Relazione *ex art.* 14, D.Lgs. n. 201/2022 (Allegato A), in merito alla scelta della futura modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale;
3. di dare avvio a tutte le operazioni necessarie per valutare l'effettiva trasformazione di Casalasca Servizi S.p.A. in società *in-house*, attraverso: (i) la determinazione del valore della quota di partecipazione degli attuali soci privati, ai fini della successiva liquidazione; (ii) la predisposizione di una bozza di Statuto che dia attuazione alle condizioni e/o ai requisiti previsti dalla normativa vigente e sopra ricordati; (iii) la redazione di una bozza di Convenzione/Patti parasociali, al fine di assicurare il cd. controllo analogo congiunto; (iv) la predisposizione da parte di CSS di un Progetto tecnico del Servizio Ambientale, calibrato sulle specifiche esigenze comunali, che verrà successivamente trasfuso nel contratto di servizio definitivo stipulato tra la Società e la Civica Amministrazione; (v) di un Piano Economico-Finanziario di affidamento (cd. PEFA) che contenga anche una proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché (vi) la predisposizione della bozza di contratto di servizio.
4. di pubblicare la presente Deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune nonché sull'Albo Pretorio on-line;
5. di notificare la presente Deliberazione a Casalasca Servizi S.p.A.;
6. di demandare il Sindaco o ad un suo delegato il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente Deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: n. 1 (Ziglioli Alfredo); espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 votanti su n. 9 presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to Chiara FUSARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sonia Pagani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31.12.2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Zumbolo Anna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 18-12-2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sonia Pagani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 31.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sonia Pagani

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE

Deliberazione C.C. n. 34 del 18-12-2024

Oggetto:	LINEE DI INDIRIZZO PER IL FUTURO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE E AVVIO DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
-----------------	--

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 18-12-2024

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Raffaella Gipponi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 18-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lorena Marengoni